

Sentenza del 29/06/2010 n. 436 - Comm. Trib. Prov. Lecce**Intitolazione:**

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Relazione di notifica incompleta - Prova della sola spedizione - Inesistenza della notificazione - Nullità della cartella - Sussistenza.

Massima:

Non può ritenersi avvenuta la notificazione di una cartella di pagamento allorché la relazione di notifica non sia stata compilata e risulti " in bianco " ; in tal caso deve ritenersi che " non sia stato mai portato a compimento il procedimento di formazione della cartella, la quale deve, pertanto, essere annullata non essendo possibile la sanatoria ai sensi dell' art.156 c.p.c. stante il carattere amministrativo e non processuale dell'atto ".